



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ACQUISTI

IL DIRETTORE GENERALE

Indirizzi in allegato

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA- DISPOSIZIONI.

Con riferimento a quanto in oggetto, al fine di rendere uniforme l'iter procedimentale e consentire un'adeguata istruttoria, anche in ordine al tempestivo adeguamento della retribuzione dei dipendenti interessati, da parte della scrivente Direzione, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

1) Destinatari del rapporto di lavoro a tempo parziale e tipologia

La procedura della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica riguarda tutti i dipendenti, ad esclusione del personale dirigenziale.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

- a) **ORIZZONTALE**: con orario giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione lavorativa svolta tutti i giorni lavorativi;
- b) **VERTICALE**: con ripartizione della prestazione lavorativa su:
 - 1) alcuni giorni della settimana;
 - 2) alcune settimane del mese;
 - 3) alcuni mesi dell'anno;
- c) **MISTO**: con combinazione delle due modalità descritte nelle lettere precedenti (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno con orario ridotto in tutti i giorni lavorativi).

Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati dal dipendente con il responsabile della Struttura di appartenenza.

La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Qualora il passaggio al tempo parziale sia richiesto per svolgere un'altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, la prestazione oraria non potrà essere superiore al 50% di quella a tempo pieno.

La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore

ID Utente: 19927

ID Documento: RUA_04-Set_05-19927_2023-0262

Data stesura: 31/10/2023

✓ Resp. Div.: Caruso C.

Ufficio: RUA_04

Data: 31/10/2023

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147

PEC: RUA@pec.mite.gov.it

giornata concordata preventivamente con l'amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla regola del riproporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.

2) Contingente

Presupposto per la concessione del part-time è che lo stesso rientri nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di ciascun'area, rilevata al 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art.57, comma 2 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12.02.2018. Il predetto limite è arrotondato per eccesso per arrivare comunque all'unità.

Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato viene data la precedenza ai seguenti casi ai sensi dell'art.57, comma 8 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12.02.2018:

- 1) Dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art.8, commi 4 e 5, del D.lgs n.81/2015;
- 2) Dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
- 3) Dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
- 4) Documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
- 5) Necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità di alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
- 6) Genitori con figli minori, in relazione al loro numero.

I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall'art.8, commi 3 e 7, del D.lgs. 81/2015. Nelle dette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali e l'amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni. Tali trasformazioni non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente massimo annuale.

3) Modalità di presentazione delle domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio devono presentare domanda completa delle informazioni contenute nel modulo allegato alla presente nota.

Le istanze possono essere presentate con **cadenza semestrale (nei mesi di giugno e dicembre)**, ai sensi dell'art. 57, comma 3 del CCNL 2016/2018.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene **entro 60 giorni dalla ricezione della domanda dell'interessato**, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del CCNL 2016/2018 completa degli elementi richiesti.

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sottoscritta dall'interessato, deve essere inviata alla pec della Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA) rua@pec.mite.gov.it completa del parere del Dirigente della Direzione ove esso presta servizio.

La domanda deve contenere tutte le informazioni contenute nel modello allegato alla presente nota:

- a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

- b) Direzione di appartenenza;
- c) Esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure di modifica del precedente orario di part-time o di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;
- d) Decorrenza;
- e) Motivo della richiesta;
- f) La tipologia del tempo parziale e la durata della prestazione lavorativa richiesta, nonché l'articolazione dell'orario di lavoro;
- g) L'indicazione dell'attività di lavoro autonomo o subordinato che l'interessato intende svolgere, con la dichiarazione di non svolgere attività che possano confliggere con quelle dell'Amministrazione;

La domanda deve essere corredata dal parere del Direttore Generale/Dirigente della Direzione di appartenenza dell'interessato sia sulla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro sia sulla esistenza di conflitto di interessi qualora la domanda sia finalizzata allo svolgimento di altra attività lavorativa.

In caso di mancata indicazione della tipologia del part-time o di imprecisa indicazione delle giornate o dei periodi di tempo di astensione dal servizio, l'ufficio preposto chiederà all'interessato i necessari chiarimenti, indispensabili per la procedura. Nelle more, il termine di sessanta giorni previsto dal CCNL per la trasformazione del rapporto di lavoro rimane sospeso.

4) Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro

Si ribadisce che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene entro 60 giorni dalla ricezione della domanda dell'interessato, completa degli elementi richiesti.

La trasformazione può essere negata qualora:

- a) si determini il superamento del contingente massimo previsto;
- b) l'attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
- c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente si determini un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione;

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto in cui viene indicata la data di inizio, durata della prestazione e collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

5) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

Tale disciplina non trova applicazione nel caso in cui il dipendente si trovi nelle ipotesi previste dall'art.8, commi 3 e 7 del D.lgs. n.81/2015.

I dipendenti che intendono rientrare a tempo pieno **alla scadenza del biennio** dovranno trasmettere, prima della scadenza, apposita comunicazione alla Direzione generale per le risorse umane e acquisti (RUA). I dipendenti che intendono rientrare a tempo pieno **prima della scadenza del biennio** dovranno farne richiesta scritta completa delle informazioni contenute nel modulo allegato, che deve essere munita del visto del dirigente responsabile, diretta alla Direzione generale per le risorse umane e acquisti (RUA) almeno 60 giorni prima della scadenza.

I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni, ai sensi dell'art. 57, comma 13 del CCNL 2016/2018.

6) Computo delle ferie, festività soppresse e permessi personali

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.

Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia, ad eccezione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della L.104/92 i quali si riproporzionano solo qualora l'orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno.

In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D.lgs 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo.

Il permesso per matrimonio, il congedo parentale, i riposi giornalieri per maternità ed i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.

In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di parte di ogni Responsabile di Struttura di procedere ad un'attenta valutazione rispetto alla sussistenza degli elementi richiesti dalla procedura di trasformazione del rapporto di lavoro ed in particolare in relazione all'impatto di detta trasformazione sull'organizzazione dell'Ufficio interessato.

Per tutto quanto sopra rappresentato, si invitano codeste Strutture a dare diffusione della presente a tutto il personale in servizio.

Si allega il modulo di domanda.

Dott.ssa Emma Stea

All'Ufficio di Gabinetto

Al Dipartimento amministrazione generale,
pianificazione e patrimonio naturale (**DiAG**)

Al Dipartimento sviluppo sostenibile (**DiSS**)

Al Dipartimento energia (**DiE**)

Al Dipartimento **DiPNRR**

Alla Direzione generale innovazione
tecnologica e comunicazione (**ITC**)

Alla Direzione generale attività europea ed
internazionale (**AEI**)

Alla Direzione generale patrimonio
naturalistico e mare (**PNM**)

Alla Direzione generale economia circolare (**EC**)

Alla Direzione generale uso sostenibile del
suolo e delle risorse idriche (**USSRI**)

Alla Direzione generale valutazioni ambientali (**VA**)

Alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza (**IS**)

Alla Direzione generale competitività e
efficienza energetica (**CEE**)

Alla Direzione generale incentivi energia (**IE**)

Alla Direzione generale Gestione finanziaria,
monitoraggio, rendicontazione e controllo (**GEFIM**)

Alla Direzione generale Coordinamento, gestione
progetti e supporto tecnico (**COGESPRO**)

All'Organismo Indipendente di Valutazione
(**OIV**)

Alle Divisioni della Direzione generale risorse umane e acquisti (**RUA**)

